

**PROFESSIONI - RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI,
SOCIETÀ PROFESSIONALI E TARIFFE (L. 12/11/2011, n. 183)**

- RIFORMA DELLE PROFESSIONI

E' stato fissato il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 138 per la riforma degli ordinamenti professionali

- TARIFFE PROFESSIONALI

E' stato eliminato l'obbligo per i professionisti di utilizzare le tariffe professionali nella fissazione del compenso.

- SOCIETÀ' PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

E' stata introdotta la possibilità, per i professionisti, di costituire società sia di persone che di capitali per l'esercizio di attività professionali regolamentate.

L'atto costitutivo deve prevedere:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
- e) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti;
- f) che la partecipazione ad una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;

STUDIO
PAOLO DALLE CARBONARE
DOTTORE COMMERCIALISTA
DIFENSORE TRIBUTARIO

- g) che i professionisti soci siano tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta;
- h) che la società tra professionisti possa essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.